



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Sistema regionale di qualificazione degli operatori esecutori di opere e lavori pubblici".

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Articolo 4 - Categorie e classifiche

Articolo 5 - Requisiti per i contratti di opere e lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

Articolo 6 - Sistema di qualità aziendale

TITOLO II – SOGGETTI DELLA QUALIFICAZIONE

Articolo 7 - Organismo pubblico di attestazione regionale (OPAR)

Articolo 8 - Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale

TITOLO III - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Articolo 9 - Domanda di qualificazione

Articolo 10 - Procedura accelerata e semplificata

Articolo 11 - Verifica triennale

Articolo 12 – Istanza di reclamo

Articolo 13 - Requisiti d'ordine generale

Articolo 14 - Requisiti di ordine speciale

Articolo 15 - Incremento convenzionale premiante

Articolo 16 - Consorzi stabili

Articolo 17 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

Articolo 18 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

Articolo 19 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

Articolo 20 - Lavori eseguiti dall'operatore economico affidataria e dall'operatore economico subappaltatrice.

Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

Articolo 21 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

Articolo 22 - Direzione tecnica

Articolo 23 - Qualificazione mediante avvalimento

Articolo 24 - Casellario informatico degli operatori economici qualificati dall'OPAR

Articolo 25 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione

Articolo 26 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dall'OPAR

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Articolo 27 - Attestazione a titolo di convalida. Norme transitorie

Articolo 28 - Certificati di esecuzione dei lavori

Articolo 29 - Spese per la tenuta del casellario informatico

Articolo 30 – Rinvio alla normativa statale

Articolo 31 - Abrogazioni

Articolo 32 - Entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 3, lett. e) dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la presente legge disciplina il sistema regionale di qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici di interesse regionale - appaltati, concessi o affidati dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, che operano nell'ambito del territorio regionale - nel rispetto delle direttive comunitarie, del Trattato dell'Unione Europea nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. La presente legge si applica a chiunque esegua opere e lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo 3, da eseguirsi sul territorio regionale, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti, di importo sia inferiore, sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del Codice e, comunque, di importo superiore a 150.000 euro.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente Legge si intende per :

- a) "l.r. n. 5 del 2007": la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
- b) "l.r. n. 14 del 2002": la legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, recante "Nuove norme in materia di qualificazione degli operatori economici per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale";
- c) "l.r. n. 13 del 1984": la legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, recante "Nuove norme in materia di Albo Regionale degli Appaltatori di opere pubbliche";
- d) "Codice": il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni;
- e) "d.P.R. n. 34 del 2000": il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, concernente "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici";
- f) "d.P.R. n. 554 del 1999": il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici";
- g) "d.P.R. n. 445 del 2000": il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) "d.p.r. n. 207 del 2010" il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 concernente "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."*
- i) "stazioni appaltanti": i soggetti che intendono appaltare, concedere o affidare opere o lavori pubblici da eseguire nel territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della presente Legge;
- j) "Procedimento di qualificazione": la sequenza della pluralità di atti susseguenti, disciplinati dalle norme della presente Legge, preordinati all'accertamento, in capo agli operatori economici, del possesso di requisiti di ordine generale e speciale, necessari per realizzare opere e lavori pubblici e conseguente attestazione degli stessi;
- k) "Organismo Pubblico di Attestazione Regionale" di seguito "OPAR": l'organismo regionale, costituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, che accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente legge;
- l) "Commissione": la Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale, costituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, prevista dall'articolo 8 della presente legge;
- m) "Assessorato": l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici;
- n) "Assessore": l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici;
- o) "Attestazione di qualificazione" ovvero "attestazione": il documento rilasciato dall'OPAR, che dimostra il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 13 e 14;
- p) "Attestazione ARA": l'attestazione rilasciata ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14;
- q) "Attestazione SOA": l'attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- r) "Osservatorio": l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;
- s) "Operatore economico": gli esecutori di opere e lavori pubblici;
- t) "CAREL": Casellario Regionale degli Esecutori di Lavori Pubblici qualificati dall'OPAR;
- u) "Requisiti di ordine speciale": i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui all'articolo 14
- v) "Allegato A1": l'Allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, recepito nella presente legge.
- w) "Allegato A2": l'Allegato A del d.p.r. n. 207 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni, recepito nella presente legge.
- x) "Allegato B": Certificato di esecuzione dei lavori.
- y) "Allegato C": prospetto per la determinazione dell'Incremento Convenzionale Premiante".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. I soggetti esecutori di cui all'articolo 1, devono essere qualificati ai sensi della presente legge o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia.

2. I soggetti di seguito indicati che intendono appaltare, concedere o affidare opere o lavori pubblici da eseguire nel territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ammettono alle relative procedure sia gli operatori economici in possesso della sola qualificazione regionale, conseguita ai sensi della presente legge, sia gli operatori economici in possesso della sola qualificazione statale di cui all'articolo 40 del Codice:

a) amministrazioni aggiudicatrici come definite dagli articoli 3, comma 25 e 32 del Codice;

b) imprese pubbliche ovvero imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie o perché vi hanno una partecipazione finanziaria o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, del Codice;

c) enti aggiudicatori ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo l'articolo 3, comma 29, del Codice;

d) concessionari di lavori pubblici, come definiti dall'articolo 3, commi 11 e 12 del Codice;

e) soggetti privati sovvenzionati, come definiti dall'articolo 32, comma 1, lett. d) del Codice.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. g) del Codice.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma della presente legge costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di ordine speciale ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

5. L'attività amministrativa rivolta alla qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", dalla Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 recante "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa" nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 4

(Categorie e classifiche)

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione; sono, inoltre, classificati, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del d.p.r. n. 207 del 2010 e successive modificazioni.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A1, in vigore fino all'applicazione del sistema delle categorie di opere generali e speciali di cui all'allegato A2, ai sensi dell'art. 27, comma 14. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, la qualificazione per le categorie di cui all'Allegato A2 è disciplinata secondo le norme di cui al d.p.r. n. 207 del 2010 e successive modificazioni.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	- fino a euro	258.000
II	- fino a euro	516.000
III	- fino a euro	1.033.000
III-bis	- fino a euro	1.500.000
IV	- fino a euro	2.582.000
IV-bis	- fino a euro	3.500.000
V	- fino a euro	5.165.000
V-bis	- fino a euro	7.500.000
VI	- fino a euro	10.329.000
VII	- fino a euro	15.494.000
VIII	- oltre a euro	15.494.000

5. La soglia limite di importo della classifica VIII (illimitata), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 14 commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

7. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea la qualificazione di cui alla presente legge non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del Codice, per tali imprese l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare di appalto, alle concessioni e agli affidamenti che si svolgono nel territorio regionale, è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è, comunque, consentita, alle stesse condizioni richieste per gli operatori economici italiani, anche agli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti alla Unione Europea.

8. Gli operatori economici che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea, secondo quanto stabilito dalla normativa statale in materia.

Articolo 5

(Requisiti per i contratti di opere e lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti, concessioni e affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, se in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per una attività lavorativa adeguata a quella dei lavori oggetto dell'appalto, concessione o affidamento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, concernenti i lavori e le opere di ingegneria naturalistica di cui alla categoria OG 13 dell'Allegato A1, si applica l'articolo 28, d.p.r. n. 34 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, concernenti beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e gli scavi archeologici di cui alle categorie, rispettivamente, OG 2 e OS 25 di cui all'Allegato A1, si applica l'articolo 28, d.p.r. n. 34 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 201, comma 3 del Codice.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, relativi alle superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico di cui alla categoria OS 2 dell'Allegato A1, si applica l'articolo 10 del Decreto Ministero Beni e Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294, fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 201, comma 3 del Codice.
5. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.p.r. n. 445 del 2000; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese di origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio.
7. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento che prevedono speciali abilitazioni nelle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.
8. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA ovvero dell'attestazione ARA, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 27, ovvero dell'attestazione di qualificazione rilasciata dall'OPAR, relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.

Articolo 6

(Sistema di qualità aziendale)

1. Ai fini della qualificazione, gli operatori economici devono possedere il sistema di qualità aziendale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a) del Codice, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa statale, ad esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'operatore economico nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dall'OPAR.
4. La regolarità dei certificati di qualità è accertata dall'OPAR mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA). L'OPAR ha



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'obbligo dell'immediata comunicazione all'Osservatorio del riscontro annullamento ovvero della decadenza della certificazione di qualità, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 24.

TITOLO II

SOGGETTI DELLA QUALIFICAZIONE

Articolo 7

(Organismo pubblico di attestazione regionale - OPAR)

1. Per lo svolgimento dell'attività di attestazione della qualificazione degli esecutori di opere e lavori pubblici, è istituito, presso la competente struttura organizzativa dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, l'Organismo Pubblico di Attestazione Regionale, di seguito denominato OPAR.

2. Gli operatori economici che intendono partecipare agli appalti, concessioni e affidamenti di opere e lavori pubblici di cui all'articolo 1, presentano domanda di qualificazione all'OPAR, secondo le modalità e le procedure previste dal Titolo III.

3. L'organico minimo dell'OPAR è costituito da almeno dieci unità, di cui:

a) una unità di categoria D, dipendente dell'amministrazione regionale, con laurea in ingegneria o in architettura, abilitato all'esercizio della professione e dotato di adeguata esperienza, almeno quinquennale, nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri quali l'organizzazione, la qualità, lo stato di avanzamento lavori e i costi;

b) tre unità di categoria D, dipendenti dell'amministrazione regionale, di cui una con laurea in ingegneria o architettura o equipollente o di laurea breve, una con laurea in giurisprudenza ed una con laurea in economia e commercio dotati di adeguata esperienza in materia di valutazione della capacità economico - finanziaria degli operatori economici;

c) quattro unità di categoria C, dipendenti dell'amministrazione regionale, di cui due di area amministrativa e due di area contabile;

d) due unità di categoria C, dipendenti dell'amministrazione regionale, di area tecnica.

4. Nello svolgimento della propria attività l'OPAR:

a) verifica la veridicità e i contenuti delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 13 e 14, presentate dagli operatori economici cui rilasciare l'attestazione, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 13;

b) rilascia l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'operatore economico e verificata ai sensi della lettera a).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, l'OPAR acquisisce i dati di carattere economico-finanziario nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, fra l'altro, dalla banca dati delle Camere di commercio, dal collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate e con lo Sportello Unico Previdenziale.
6. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo, è soggetta al pagamento di un contributo alle spese di tenuta e aggiornamento del casellario informatico di cui all'articolo 24, pari all'importo fisso di 300 euro.
7. L'OPAR trasmette all'Osservatorio, in via telematica, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni di qualificazione.
8. L'OPAR comunica all'Osservatorio, in via telematica, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti degli operatori economici; il relativo esito del procedimento è comunicato all'Osservatorio entro il termine di dieci giorni.
9. L'OPAR redige, sulla base dei dati forniti dal casellario informatico di cui all'articolo 24, una relazione ricognitiva circa l'andamento del comparto degli operatori economici qualificati secondo il sistema regionale e in ordine allo stato di applicazione della normativa di settore e del suo possibile sviluppo, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 8

(Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale)

1. Presso l'Assessorato è costituita la Commissione consultiva permanente in materia di qualificazione regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, o da un suo delegato, e così composta:
 - a) Direttore Generale dell'Assessorato o da un suo delegato;
 - b) Direttore del Servizio competente dell'Assessorato o da un suo delegato;
 - c) un rappresentante delle Province Sarde, designato dall'Unione regionale delle Province;
 - d) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
 - e) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani Sardegna;
 - f) direttori dei servizi degli Uffici del Genio Civile di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia/Tempio;
 - g) quattro rappresentanti della categoria dei costruttori edili di cui:
 - 1) uno designato dall'Associazione nazionale costruttori edili Sardegna;
 - 2) uno designato dall'Associazione nazionale imprese edili e Associazione piccole e medie industrie della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3) uno designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della Sardegna
 - 4) uno designato dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle società cooperative più rappresentative a livello nazionale;
 - h) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle maggiori Associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali di lavoro per i dipendenti degli operatori economici edili ed affini o di comparto;
 - i) previo accordo, direttore del Settore ispezione della Direzione regionale del lavoro o da un suo delegato.
2. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente assegnato al Servizio competente ed appartenente almeno alla categoria "C".
3. La mancata designazione dei componenti di cui alla lett. g) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, ad eccezione dei componenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere riconfermati per un solo quadriennio.
5. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, si provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
6. La Commissione è convocata dal Presidente, o dal suo delegato, con un preavviso di almeno cinque giorni.
7. Ove richiesto dall'OPAR, la Commissione esprime il proprio parere nella definizione di particolari problematiche che interferiscano con la qualificazione. La Commissione esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto. Se l'OPAR si discosti dal parere espresso dalla Commissione, ne dà conto nel relativo provvedimento.
8. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
- a) esaminare i problemi applicativi della normativa di settore e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
 - b) validare le buone prassi in materia di qualificazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) fornire il proprio parere - ove richiesto - nella procedura di reclamo di cui all'articolo 12.

TITOLO III

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Articolo 9

(Domanda di qualificazione)

1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dal presente Titolo. Ad esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono, altresì, possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione presenta domanda di qualificazione all'OPAR, utilizzando l'apposita modulistica che sarà approvata con decreto dell'Assessore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto dell'Assessore, le procedure telematiche per la presentazione della domanda di qualificazione.
3. L'OPAR svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'operatore economico istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a quaranta giorni. Trascorso un periodo complessivo non superiore a centotrenta giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione, l'OPAR rilascia l'attestazione di qualificazione ovvero rigetta l'istanza.
4. Della presentazione della domanda di qualificazione, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione, l'OPAR informa l'Osservatorio regionale nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 13 e 14. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve presentare la relativa domanda di qualificazione all'OPAR.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza, sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Costituisce rinnovo di attestazione e determina conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione, ogni variazione che produca effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; ogni altra variazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche, è soggetta alle procedure accelerate e semplificate di cui all'articolo 10.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo operatore economico può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, l'operatore economico richiedente l'attestazione, presenta all'OPAR una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, che in caso di società di capitali è nominato dal tribunale competente per territorio. Dalla perizia di stima si evincono i requisiti di ordine speciale così come delineati dall'articolo 14.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo operatore economico, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, l'OPAR accerta quali requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso di cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, l'operatore cedente può richiedere all'OPAR una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

Articolo 10

(Procedura accelerata e semplificata)

1. Per ogni variazione che non produca effetti diretti sulle categorie e classifiche, l'OPAR svolge l'istruttoria entro venti giorni dalla presentazione della domanda di variazione. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a dieci giorni. Trascorso un periodo complessivo non superiore a trenta giorni dalla presentazione della domanda di variazione, l'OPAR rilascia l'attestazione di qualificazione recante le richieste variazioni.

2. L'operatore che ha presentato all'OPAR, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, la domanda di variazione di cui al comma 1, nelle more del rilascio dell'attestazione di qualificazione aggiornata, partecipa alle procedure di affidamento, presentando alla stazione appaltante relativa dichiarazione, resa con le modalità di cui al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d.p.r. n. 445 del 2000, concernente l'intervenuta variazione ovvero, in alternativa, la documentazione a comprova dell'intervenuta variazione.

Articolo 11 (Verifica triennale)

1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso l'OPAR, presentando apposita domanda di revisione. Se l'operatore economico si sottopone a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. L'OPAR nei quarantacinque giorni successivi alla presentazione della domanda di revisione, compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a trenta giorni. Trascorso un periodo complessivo non superiore a settantacinque giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione, l'OPAR dichiara l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 6.

3. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 13.

4. I requisiti di capacità speciale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 14, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

5. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 14, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente alla scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell' articolo 14, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui è effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla operatore economico in sede di verifica triennale.

6. Dell'esito della procedura di verifica l'OPAR informa l'operatore economico, inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 2, secondo le modalità telematiche che saranno stabilite con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'attestato revisionato o comunicando all'operatore economico e all'Osservatorio l'eventuale esito negativo. In questo ultimo caso, la decadenza dell'attestazione di qualificazione ha efficacia dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione. Ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 12

(Procedura di riesame)

1. Avverso la comunicazione dei motivi ostativi l'accoglimento della domanda di qualificazione, a seguito del procedimento di qualificazione svolto dall'OPAR, gli operatori economici possono presentare istanza di riesame al Direttore del Servizio competente in materia di qualificazione, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.

2. Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato, ai sensi dell'articolo 24, l.r. 13 novembre 1998 n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento.

3. Il Direttore Generale, sentita, ove ritenuto necessario, la Commissione di cui all'articolo 8 e acquisite le informazioni conseguenti, si pronuncia entro sessanta giorni sul ricorso di cui al comma 2.

Articolo 13

(Requisiti d'ordine generale)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli stabiliti dagli articoli 38 e 39, comma 2 del Codice.

2. L'OPAR non rilascia l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1. L'OPAR, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, segnala il fatto all'Osservatorio che ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Se la falsità della documentazione è rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. d), la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'operatore economico da parte dell'OPAR che ne dà comunicazione all'Osservatorio. L'Osservatorio dispone l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 14

(Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata dal possesso di tutti i seguenti elementi:

- a) idonee referenze bancarie;
- b) cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 18, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c) patrimonio netto, di valore positivo, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo 2424 del Codice civile, riferito all'ultimo bilancio regolarmente depositato, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio.

3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata da parte dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 Codice civile e seguenti, con i dati desunti dai bilanci regolarmente depositati, mentre da parte dei soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, con i dati desunti dalle dichiarazioni annuali IVA regolarmente presentate.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'operatore economico richiedente, ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del Codice e alle società fra imprese riunite, è comprovata con la presentazione dei bilanci, redatti ai sensi degli artt. 2423 Codice civile e seguenti e regolarmente depositati ovvero con le dichiarazioni annuali IVA regolarmente presentate, nel caso in cui i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci, dei medesimi consorzi e società fra imprese riunite, dei quali l'operatore economico richiedente fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata dal possesso di tutti i seguenti elementi:

- a) idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 22;
- b) esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta. L'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 17;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65 per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo articolo 18.

Fermo restando quanto previsto alla lettera a), l'adeguata idoneità tecnica richiesta per l'accesso alle classifiche di importo I° e II°, è dimostrato dall' esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 100 per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 18, comma 4 e 19 indicati dall'operatore economico e acquisiti dall'OPAR ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del Codice nonché secondo quanto previsto dall'articolo 21.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 53, comma 3 del Codice, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da soggetti in possesso di laurea breve e diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per gli operatori economici qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per gli operatori economici qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato da parte dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 Codice civile e seguenti, con i dati desunti dai bilanci, mentre da parte dei soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, con i dati desunti dalla dichiarazione annuale dei redditi regolarmente presentata. L'ammortamento è inoltre comprovato con la presentazione di copia conforme all'originale, a firma del legale rappresentante, del registro dei beni ammortizzabili ovvero del libro inventari, regolarmente tenuti ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, corredati da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è comprovato dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 Codice civile e seguenti, con il bilancio regolarmente depositato, mentre dagli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, con la dichiarazione annuale dei redditi, regolarmente presentata. Il bilancio e le dichiarazioni annuali dei redditi sono corredati da dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo in essi indicato.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'operatore economico, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III^ab is classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori (A.N.C.) ovvero già qualificate ai sensi del d.p.r. n. 34 del 2000 o qualificate ai sensi delle leggi regionali n. 14 del 2002 e n. 13 del 1984 o ai sensi della presente legge, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa operatore economico. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'ANC o dell'attestazione SOA ovvero dell'attestazione ARA di cui alle ll.rr. n. 13 del 1984 e n. 14 del 2002 nonché dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 1.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), Se non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Se la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Se la non congruità della cifra di affari dipende da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, l'OPAR informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro territorialmente competente e la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

16. L'OPAR non rilascia l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta. L'OPAR segnala il fatto all'Osservatorio che ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Se la falsità della documentazione è rilevata in corso di validità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'operatore economico da parte dell'OPAR che ne dà comunicazione all'Osservatorio. L'Osservatorio ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Articolo 15

(Incremento convenzionale premiante)

1. L'operatore economico ottiene l'incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato C, se, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 6, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10.

2. Gli importi così figurativamente rideterminati, ai sensi del comma 1, valgono per la dimostrazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c).

3. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante i dati desunti dalla copia conforme all'originale, a firma del legale rappresentante, del libro degli inventari regolarmente tenuto ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale ovvero dal bilancio di verifica riclassificato ai sensi degli articoli 2423 codice civile e seguenti e vidimato da un professionista abilitato.

3 Se l'operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 6, presenta un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 14.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 11.

Articolo 16

(ConSORZI stabili)

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7 del Codice e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 17

(Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti)

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A1, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori e la data di presentazione della domanda di qualificazione.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

Articolo 18

(Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)

1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 14, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di qualificazione, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG2, OS2, OS25 e OG 13, contiene l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio con le modalità telematiche previste dall'articolo 24, comma 8.

6. L'OPAR trasmette all'Osservatorio, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, secondo le modalità telematiche che saranno stabilite con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 21, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del Codice o eseguiti in proprio. L'Osservatorio provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Se l'OPAR nella attività di qualificazione rileva l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 24, ne dà comunicazione ai soggetti interessati e all'Osservatorio. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 24.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'operatore economico esecutrice non è utilizzabile dall'OPAR, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Articolo 19

(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce all'OPAR la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione, quando lo stato estero vi abbia aderito. La legalizzazione è rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi non è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico dell'operatore economico, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

3. Alla certificazione legalizzata dalla autorità consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano è allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. In tutti i casi, il richiedente, una volta conseguita la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2, la trasmette all'OPAR che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 24.

Articolo 20

(Lavori eseguiti dall'operatore economico affidataria e dall'operatore economico subappaltatrice.

Lavori affidati a terzi dal contraente generale)

1. Ai fini della qualificazione degli operatori economici che hanno affidato lavorazioni in subappalto e degli operatori economici subappaltatori l'OPAR si attiene ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dagli operatori economici subappaltatori sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A1. L'operatore economico subappaltatore può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'operatore economico affidatario può utilizzare:

- 1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del 30 per cento di cui all'articolo 85, comma 1, lett. b) 1. del d.p.r. n. 207 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, per l'intero importo.
- 2) I lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A1, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del 30 per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il 30 per cento e può essere, così decurtato, utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

- 3) I lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A1, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del 40 per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il 40 per cento e può essere, così decurtato, utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

2. L'OPAR, nella attività di attestazione, attribuisce la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, l'OPAR verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A1 non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Nelle more della implementazione del sistema informativo dell'Osservatorio, detta documentazione è richiesta dall'OPAR alla stazione appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. L'OPAR segnala all'Osservatorio eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori.

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna operatore economico riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del Codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 18, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalità telematiche previste dall'articolo 24, comma 8.

Articolo 21

(Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)

1. L'attribuzione nel certificato lavori, da parte della stazione appaltante, delle categorie di qualificazione individuate dalla tabella di cui all'allegato A1, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Se il responsabile del procedimento riporta nel certificato di esecuzione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, incorre nelle responsabilità previste dall'art. 86, comma 1 del d.p.r. n. 207 del 2010.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del Codice e della presente legge, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dall'OPAR, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria, svolta dal competente Servizio del Genio Civile dell'Assessorato tenendo conto delle corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A1 e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.

3. L'attività lavorativa eseguita in proprio ricorre quando i lavori privati sono eseguiti per conto del medesimo operatore economico o perché l'opera finita rimane di proprietà dell'operatore economico esecutore per i fini connessi all'esercizio dell'azienda o perché l'opera deve essere immessa nel mercato per fini commerciali.

4. Per i lavori eseguiti in proprio, l'accertamento non può riferirsi alle fatture che rispecchiano solo il valore commerciale del prodotto finito e non anche il valore connesso alla costruzione in sé considerata.

5. L'accertamento dei lavori eseguiti in proprio è effettuato dal competente Servizio del Genio Civile dell'Assessorato, al netto di ogni utile di impresa, in stretta connessione con i costi sostenuti dall'operatore economico per la sola costruzione quali le forniture dei materiali e la mano d'opera, sulla base dei seguenti elementi di riferimento:

a) parametri fisici quale il costo di una costruzione stabilito a metro quadrato o metro cubo, secondo prescrizioni o indici ufficiali o usuali di mercato correnti nel luogo ove insiste la costruzione. Nel caso di edilizia abitativa, si fa riferimento, in via generale, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/74 del 29 dicembre 2009 "Legge 5.8.1978 n. 457, articolo 4, lettera g) – Definizione dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e loro aggiornamento";

b) progetto approvato;

c) contabilità dei lavori, ove esistente.

6. Per i casi più complessi di accertamento dei lavori eseguiti in proprio, il Servizio del Genio Civile, competente per territorio, può disporre i sopralluoghi dei quali si redige il processo verbale. Il Servizio del Genio Civile che effettua l'accertamento, conserva nei propri archivi la documentazione e i verbali dei sopralluoghi effettuati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. L'esito favorevole dell'accertamento dei lavori eseguiti in proprio è annotato dal Servizio del Genio civile competente, sul certificato dei lavori, mediante apposizione della dicitura di rito che deve contenere la data e la firma, unitamente a quella del dirigente responsabile, del funzionario preposto, tenuto all'asseverazione delle fatture, delle categorie di lavoro e degli importi eseguiti per conto dei committenti privati.

8. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

9. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 6, lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

10. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7, nel caso indicato al comma 2 l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori. I firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

11. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 20, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, l'OPAR acquisisce la deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.

12. In relazione ai lavori di cui ai commi 1 e 2, eseguiti fuori dal territorio regionale ma in ambito nazionale, il Direttore Generale dell'Assessorato, individua il Servizio del Genio Civile competente nello svolgimento delle attività istruttorie di cui al presente articolo.

Articolo 22



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Direzione tecnica)

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra. Per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere, da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori che, pur prescindendo dalle specifiche categorie di lavoro richieste, attestino un importo complessivo, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione, non inferiore al 50 per cento della sommatoria delle classifiche ovvero degli importi richiesti.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e a tal fine producono una dichiarazione di unicità di incarico. Se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 14, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'operatore economico provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se l'operatore economico non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, l'OPAR dispone:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
 - b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'operatore economico dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'operatore economico ne dà comunicazione all'OPAR che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Articolo 23 (Qualificazione mediante avvalimento)

1. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del Codice, l'impresa ausiliata, presenta all'OPAR la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione di qualificazione rilasciata mediante avvalimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare all'OPAR il rapporto di controllo tra gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) del Codice e di comunicare all'OPAR e all'Osservatorio entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del Codice.

3. Entro il successivo termine di quindici giorni, l'OPAR comunica all'Osservatorio le informazioni di cui al comma 2 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.

4. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, articolo 50 del Codice, comporta la sospensione dell'attestazione, dichiarata dall'OPAR, sia nei confronti dell'impresa ausiliaria, sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

5. L'attestazione di qualificazione mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

6. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all'articolo 50 del Codice, deve possedere:

- a) i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 13 in proprio;
- b) i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

7. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per gli operatori economici attestati dall'OPAR, secondo le disposizioni della presente legge.

8. L'OPAR attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione, predisposto e approvato, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore, che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del Codice.

Articolo 24



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Casellario informatico degli operatori economici qualificati dall'OPAR)

1. Presso l'Osservatorio è istituito il casellario informatico degli operatori economici qualificati dall'OPAR, denominato "Casellario Regionale degli Esecutori di Lavori Pubblici" (C.A.R.E.L.). Il C.A.R.E.L. è formato sulla base delle attestazioni trasmesse, per via telematica, dall'OPAR ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e delle comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto". I processi di interconnessione operativa con il C.A.R.E.L., all'interno del sistema informativo dell'Osservatorio, saranno implementati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità definite con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.

2. Il C.A.R.E.L. è suddiviso in quattro sezioni:

- a) consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice;
- b) imprese individuali;
- c) società;
- d) imprese non qualificate.

3. Nel C.A.R.E.L. sono inseriti per ogni operatore economico qualificato i seguenti dati:

- a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) generalità, compreso il Codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
- d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
- e) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente alla data dell'ultima attestazione conseguita;
- f) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente alla data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
- g) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente alla data dell'ultima qualificazione conseguita;
- h) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- i) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
- j) stato di liquidazione o cessazione di attività;
- k) procedure concorsuali pendenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti.
- m) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice;
- n) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dalle stazioni appaltanti;
- o) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del Codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;
- p) l'elenco dei direttori tecnici degli operatori economici attestati dall'OPAR ai fini del rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 22, comma 3;
- q) gli operatori economici ausiliari in possesso dell'attestazione di qualificazione, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 14 messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario;
- r) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione, l'annullamento o la decadenza della stessa;
- s) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- t) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 16;
- u) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- v) tutte le altre notizie riguardanti gli operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale; il venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice civile in caso di qualificazione mediante avalimento ai sensi dell'articolo 23, la decadenza dell'attestazione di qualificazione nei casi di cui all'articolo 25.

4. I dati di cui alle lettere da a) a i), da p) a r) e t) del comma 3 sono inseriti da parte dell'OPAR, secondo le modalità telematiche che saranno previste con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I dati di cui alle lettere da j) a t), s) e v) del comma 3 sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti. I dati di cui alla lettera u) del comma 3 sono inseriti dall'OPAR a seguito di segnalazione da parte delle Autorità competenti.

5. Nel CAREL sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 8:

- a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del Codice e all'articolo 18, comma 5;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del Codice;
- c) la comunicazione dell'OPAR, di cui all'articolo 6, comma 4;
- d) le attestazioni di qualificazione trasmesse dall'OPAR ai sensi degli articoli 7, comma 6 e 11, comma 6;
- e) le certificazioni di esecuzione lavori di cui all'articolo 19;
- f) i certificati di lavori di cui all'articolo 21, comma 7, trasmessi dall'OPAR, ai sensi dell'articolo 18, comma 6;
- g) le relazioni dettagliate sul comportamento degli operatori economici di cui al comma 7.

6. I dati di cui alle lettere a) e g) del comma 5 sono inseriti nel CAREL dalle stazioni appaltanti. I dati di cui alla lettera b) del comma 5 sono inseriti, a cura dell' Osservatorio, a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte delle stazioni appaltanti. I dati di cui alla lettera c) del comma 5 sono inseriti a cura dell'OPAR, a seguito del riscontrato annullamento ovvero della decadenza della certificazione di qualità. I dati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 5 sono inseriti dall'OPAR.

7. Per gli operatori economici non qualificati, esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nella sezione relativa di cui al comma 2, lett. d), sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazioni da parte delle stazioni appaltanti, i dati di cui al comma 3, lettere a), b), l), k), l), m), n), o), s), t), u), nonché i dati di cui al comma 5, lettera c). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

8. Gli operatori economici qualificati per i lavori sono tenuti a comunicare all'OPAR, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 13 nonché ogni altra variazione di cui all'articolo 10.

9. Per gli operatori economici qualificati per i lavori, le stazioni appaltanti, inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Le stazioni appaltanti e l'OPAR, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 4, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche che saranno previste con decreto dell'Assessore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del Codice e all'articolo 18, comma 5, entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
- b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del Codice, trasmesse dalle stazioni appaltanti, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;
- c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 19, debitamente vistati dall'autorità competente;
- d) i certificati di cui all'articolo 21, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte dell'OPAR;
- e) le relazioni dettagliate sul comportamento degli operatori economici esecutrici di cui al comma 7, nel termine ivi previsto;
- f) la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), segnalata da parte dell'OPAR;
- g) le attestazioni di qualificazione di cui al comma 4, lettera d), nei termini previsti dagli articoli 7, comma 6, e 11, comma 7.

11. Fermo quanto previsto dal successivo comma 10, i dati aggregati del CAREL sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio. I dati elaborati dal CAREL sono a disposizione delle stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori nonché dell'OPAR per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

12. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici economici e contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.

13. Per l'inserimento dei dati nel casellario, l'OPAR assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 25

(Decadenza dell'attestazione di qualificazione)

1. Costituiscono cause di decadenza dell'attestazione di qualificazione:

- a) la cessazione dell'attività;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) il decesso del titolare dell'impresa individuale;
- c) l'aver presentato documentazione falsa o dichiarazioni mendaci in relazione ai requisiti speciali di cui all'articolo 14, ai sensi dell'articolo 14, comma 16;
- d) l'aver presentato documentazione falsa o dichiarazioni mendaci in relazione ai requisiti generali di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
- e) grave e ripetuta negligenza nell'esecuzione dei lavori accertata dalle amministrazioni competenti;
- f) in tutti gli altri casi cui facciano riferimento altre disposizioni di legge in materia di qualificazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Se l'OPAR o l'Osservatorio dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 9 o 23, l'Osservatorio, direttamente o previa segnalazione da parte dell'OPAR, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 24.

3. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 24, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Se interviene la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del Codice. Se interviene la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 24.

Articolo 26

(Contenuti delle attestazioni rilasciate dall'OPAR)

1. L'Assessore individua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione rilasciate dall'OPAR, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 13 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 14.

2. Le attestazioni indicano espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Articolo 27

(Attestazione a titolo di convalida. Norme transitorie)

1. Gli operatori economici qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'attestazione A.R.A, istanza di convalida dell'attestazione medesima, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, le attestazioni ARA emesse ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, fatto salvo quanto previsto al comma 8, hanno validità fino alla conclusione del procedimento di convalida di cui al comma 4.
3. L'OPAR procede alla convalida dell'attestazione entro il termine di 40 giorni dalla presentazione della istanza di convalida di cui al comma 1.
4. La convalida dell'attestazione A.R.A. avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) gli operatori economici in possesso delle classifiche II° e III° dell'articolo 7, l.r. n. 14 del 2002 allegano all'istanza di convalida la dichiarazione, resa con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, concernente il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 13;
 - b) gli operatori economici qualificati a partire dalla classifica IV dell'articolo 7, l.r. n. 14 del 2002, allegano all'istanza di convalida la certificazione di qualità di cui all'articolo 6 e la dichiarazione, resa con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, concernente il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 13.
5. L'OPAR non procede alla convalida dell'attestazione ARA nei confronti degli operatori economici che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 4, accertate nel corso delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso si applica l'articolo 13, comma 2.
6. In caso di mancata presentazione della certificazione di qualità di cui alla lettera b) del comma 4, l'OPAR procede alla variazione dell'attestazione ARA, con l'attribuzione della classifica III° di cui all'articolo 7, l.r. n. 14 del 2002.
7. Ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, alle concessioni e agli affidamenti di lavori pubblici, le attestazioni emesse a titolo di convalida hanno validità fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012. Trascorso tale termine, le attestazioni ARA convalidate decadono automaticamente
8. Con l'entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente le attestazioni A.R.A. con categorie di lavoro fino all'importo di 154.937 euro (I° classifica di cui all'articolo 7 della l.r. n. 14 del 2002). In tal caso gli operatori economici, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2012, possono partecipare agli appalti e agli affidamenti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro con il solo requisito della iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 5.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Considerata la improrogabilità del termine di cui ai commi 7 e 8, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, l'operatore economico che intende conseguire la qualificazione ai sensi del Titolo III della presente legge, deve inoltrare la relativa domanda di qualificazione all'OPAR entro tre mesi dalla ricezione dell'attestazione A.R.A. emessa a titolo di convalida.

10. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge medesima. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, alle procedure e ai contratti per i quali è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, con riferimento all'invio alla Gazzetta medesima e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Sono fatte salve tutte le istanze di qualificazione che, a termini della l.r. n. 14 del 2002, siano state presentate all'Assessorato prima dell'entrata in vigore della presente legge purché successivamente integrate della documentazione concernente i requisiti di ordine generale e speciale di cui agli articoli 13 e 14 e, se del caso, dell'articolo 6, secondo le modalità e i tempi che saranno stabiliti con direttiva dell'Assessore. In tal caso la documentazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa è riferita al quinquennio antecedente alla data della istanza di qualificazione già presentata.

12. In relazione all'articolo 14, fino al 31 dicembre 2012, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2012, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda di qualificazione all'OPAR. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 del Codice, con le modalità ivi previste.

13. In relazione all'articolo 23, la qualificazione mediante avvalimento si applica a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. In relazione all'art. 4, comma 3, il sistema delle categorie di opere generali e speciali di cui all'Allegato A1, si applica fino all'entrata in vigore del d.P.R. n. 207 del 2010 e tenuto conto del regime transitorio ivi previsto. Con la fine del regime transitorio di cui all'art. 357 comma 12 e seguenti, del d.p.r. n. 207 del 2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e successive modifiche e integrazioni, si applica il sistema delle categorie di opere generali e speciali di cui all'allegato A2 e, da tale momento, è soppresso l'allegato A1.

15. In relazione agli articoli 9, comma 2, 11, comma 6, 18, commi 6 e 7, 24, commi 1, 3 e 8, 28, in sede di prima applicazione, nelle more della definizione con decreto dell'Assessore, delle modalità telematiche per la gestione delle comunicazioni, informazioni e, in generale, delle procedure concernenti il sistema di qualificazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di comunicazioni, informazioni e notificazioni non telematiche.

Articolo 28

(Certificati di esecuzione dei lavori)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure telematiche per l'acquisizione e la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture dei lavori privati da utilizzarsi ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione emesse dall'OPAR.

Articolo 29

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della presente legge (Casellario informatico), valutati in euro 20.000 annuali, si fa fronte con le risorse annualmente già previste per gli interventi di cui alla legge regionale n. 14 del 2002, abrogata dal successivo articolo 31, iscritte in conto dell'U.P.B. S07.10.001 (capitolo SC07.1171) del bilancio regionale per gli anni 2011 – 2013 ed in conto delle U.P.B. corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Articolo 30

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica il d.p.r. n. 207 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni nonché la normativa statale in materia.

2. Per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici concernenti "scavi archeologici", "superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico" nonché "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" corrispondenti, rispettivamente, alle categorie OS 25, OS 2 e OG 2 di cui all'Allegato A del d.p.r. n. 34 del 2000 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni, recepito nell'allegato A1 della presente legge, si applicano l'articolo 201 e il comma 30 dell'articolo 253 del Codice, a integrazione e completamento di quanto stabilito con la presente legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Ai fini della redazione dei bandi di gara, si rinvia alle disposizioni generali in materia di categorie di opere generali e specializzate concernenti strutture, impianti e opere speciali; condizioni per la partecipazione alle gare; criteri di affidamento delle opere generali e specializzate non eseguite direttamente, contenute negli articoli 107, 108, 109 del d.p.r. n. 207 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 31

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale n. 14 del 2002.

Articolo 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel B.U.R.A.S. ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A1

PREMESSE

- Ai fini delle seguenti declaratorie per "*opera*" o per "*intervento*" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

- La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

- La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.

OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali *guard rail*, *new jersey*, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale, la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A2 - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE (art. 4, comma 3)

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "sintetica delle categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera di invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16 del d.p.r. n. 207 del 2010, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE

(*)	CATEGORIE GENERALI	Qualificazione obbligatoria
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
(*)	CATEGORIE SPECIALIZZATE	Qualificazione obbligatoria
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	
OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ...	SI
OS 20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS 20-B	Indagini geognostiche	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	SI
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	SI
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	SI
OS 32	Strutture in legno	SI
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI
-------	---------------------------------------	----

() sono contrassegnate con fondo grigio le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, d.p.r. n. 207 del 2010, rilevanti ai fini dell'articolo 109, comma 2, terzo periodo, d.p.r. n. 207 del 2010 che, se di importo superiore al 15% del totale, sono soggette alla disciplina dell'articolo 37, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006.*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO B – SCHEMA CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

DATA	(data)	PROTOCOLLO	(protocollo S.A.)
------	--------	------------	-------------------

Quadro 1 Dati del bando di gara

Stazione Appaltante	(denominazione)	Codice fiscale S.A.	(Codice e fiscale)
		INDIRIZZO (Via..., n. Civico) (cap Città Prov.)	
Responsabile del procedimento	(nome, cognome)	Codice fiscale.	(Codice fiscale)
Oggetto dell'Appalto	(Oggetto)	CIG (Codice CIG dell'appalto)	
Importo a base d'Asta	(Importo inclusi oneri di sicurezza)	Importo Oneri di Sicurezza	(importo)
LAVORAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO			
		CATEGORIA PREVALENTE	(Codice Cat)
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
(Codice Cat 1)	(Declaratoria Cat 1)	(in cifre)	(in lettere)
(Codice Cat n)	(Declaratoria Cat n)	(in cifre)	(in lettere)

Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TIPO SOGGETTO AFFIDATARIO ^[1]		<i>(tipo soggetto)</i>				
COMPOSIZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO						
N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	SEDE	RUOLO ^[2]	% PARTECIPAZIONE ^[3]
1	<i>(ragione sociale operatore economico 1)</i>	<i>Nat giuridica</i>	<i>(Codice fiscale operatore economico 1)</i>	<i>(indirizzo sede legale)</i>	<i>(ruolo operatore economico)</i>	<i>(%)</i>
n	<i>(ragione sociale operatore economico n)</i>	<i>Nat giuridica</i>	<i>(Codice fiscale operatore economico n)</i>	<i>(indirizzo sede legale)</i>	<i>(ruolo operatore economico)</i>	<i>(%)</i>

Quadro 3.1 Importo di contratto

Ribasso d'asta				<i>(% ribasso)</i>	
DATA	ESTREMI	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE		
<i>(data contratto)</i>	<i>(contratto)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>		

¹ Inserire uno dei soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.

² Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata

³ In caso di operatore economico partecipante a RTI o consorzio, indicare la percentuale di partecipazione dell'operatore economico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 4.1 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi

DATA	TIPO	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo 1 ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data atto n)</i>	<i>(atto aggiuntivo n ..n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale importi Atti aggiuntivi		

Quadro 4.2 Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi

CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat 1)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat n)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione delle risultanze definitive del contenzioso riconosciute a titolo risarcitorio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DATA	TIPO ^[4]	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(data)</i>		<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
	Totale altri importi autorizzati		

Quadro 5 Totale importi autorizzati ^[5]

TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI	<i>(in cifre)</i>	<i>in lettere)</i>
-----------------------------------	-------------------	--------------------

DATA DI INIZIO LAVORI	<i>(data)</i>	I LAVORI SONO IN CORSO	<i>(SI/NO)</i>
DATA CONTABILIZZAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>	DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI	<i>(data)</i>
SOSPENSIONE LAVORI	<i>(SI/NO)</i>	CRONOLOGIA SOSPENSIONI LAVORI	
		INIZIO	FINE
		<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
		<i>(data)</i>	<i>(data)</i>
IMPORTO CONTABILIZZATO	€	<i>(in cifre)</i>	Euro <i>(in lettere)</i>

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTABILIZZATO PER CATEGORIE			
CAT	DECLARATORIA	IMPORTO IN CIFRE	IMPORTO IN LETTERE
<i>(Codice Cat 1)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>
<i>(Codice Cat n)</i>	<i>(Declaratoria Cat)</i>	<i>(in cifre)</i>	<i>(in lettere)</i>

Quadro 6.1 esecuzione dei lavori

⁴ Indicare importi concessi per adeguamento prezzi, accordi bonari o altri importi accordati all'appaltatore mediante procedure analoghe.

⁵ Sommare (quadro 5) l'importo di contratto (quadro 3.1) all'importo totale degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi (quadro 4.1) e al totale degli altri importi autorizzati (quadro 4.3).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI		
1	(r.s.imp 1)	(r.g.imp 1)	(C.F. operatore economico 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO	[6]		IMPORTO CONTAB.		(in cifre)
n	(r.s.imp n)	(r.g.imp n)	(C.F. operatore economico n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)
	TIPO			IMPORTO CONTAB.		(in cifre)

Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dagli operatori economici subappaltatrici

N.O.	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		CF	DATI LAVORI			
1	(r.s.imp 1)	(r.g.imp 1)	(C.F. operatore economico 1)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)
n	(r.s.imp n)	(r.g.imp n)	(C.F. operatore economico n)	CAT	(Codice Cat)	(Declaratoria Cat)	
	ESTREMI AUT.	(estremi provvedimento S.A.)		INIZIO	(data)	FINE	(data)

Quadro 7 Responsabili della condotta dei lavori

N.O.	NOMINATIVO	CF	RAGIONE SOCIALE E GIURIDICA		DATI LAVORI	
			OPERATORE ECONOMICO		INIZIO	FINE
1	(Nominativo responsabile 1)	(Codice fiscale responsabile 1)	Ragione sociale operatore economico	(Natura giuridica)	(data)	(data)
n	(Nominativo responsabile n)	(Codice fiscale responsabile n)	Ragione sociale operatore economico	(Natura giuridica)	(data)	(data)

⁶ Indicare se singola, mandataria o mandante, consorziata



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori

DATA	DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
<i>(data)</i>	<i>(testo dichiarazione)</i>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE RILASCI IL CERTIFICATO LAVORI	
---	--

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE, OVE NEL BANDO DI GARA O NELL'AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO SIANO RICHIESTE LE CATEGORIE OG2, OS 2, OS 25 E OG 13		
DENOMINAZIONE	DATA	DICHIARAZIONE
<i>(denominazione autorità preposta alla tutela)</i>	<i>(data)</i>	<i>(testo dichiarazione)</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO C

INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'incremento percentuale è dato da:

$$C1 = (30/3) * \{[(p-0,15)/0,075] + [(a-0,02)/0,01] + q\}$$

ovvero

$$C2 = (30/3) * \{[(r-0,10)/0,05] + [(a-0,02)/0,01] + q\}$$

dove:

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 14, comma 10, primo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b);

per $p \geq 0,225$ si assume $p = 0,225$;

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l'articolo 14, comma 10, secondo periodo, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'14, comma 2, lettera b);

per $r \geq 0,15$ si assume $r = 0,15$;

a = il valore del rapporto tra il costo dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo l'articolo 14, comma 8, e la cifra di affari in lavori richiesta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b);

per $a \geq 0,03$ si assume $a = 0,03$;

q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.